

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento

Art. 2 - Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale

Art. 3 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Art. 4 - Autorizzazioni di spesa

Art. 5 - Cofinanziamento regionale

Art. 6 - Adesione all'associazione SBCI

Art. 7 - Contributo straordinario all'associazione UNITRE di Pesaro

Art. 8 - Decentrato in materia di usi civici

Art. 9 - Razionalizzazione della spesa per il personale

Art. 10 - Modifiche alla tabella A allegata alla L.R. 26/2008

Art. 11 - Modifica all'articolo 11 della L.R. 27/2008

Art. 12 - Riduzione delle spese di personale

Art. 13 - Proroga termini della L.R. 75/1997

Art. 14 - Modifica all'articolo 11 della L.R. 3/2002

Art. 15 - Modifica all'articolo 16 della L.R. 28/2008

Art. 16 - Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della L.R. 15/1997

Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 17/1999

Art. 18 - Modifiche al regolamento regionale 3/2007

Art. 19 - Modifiche all'articolo 11 della L.R. 15/1984

Art. 20 - Modifica all'articolo 19 della L.R. 32/1982

Art. 21 - Modifiche agli articoli 15 e 19 della L.R. 5/2008

Art. 22 - Strutture assistenziali

Art. 23 - Modifica all'articolo 5 della L.R. 7/2004

Art. 24 - Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti

Art. 25 - Modifica all'articolo 25 della L.R. 7/1995

Art. 26 - Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 3, lettera b), della L.R. 14/2007

Art. 27 - Alienazione di immobile regionale

Art. 28 - Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie

Art. 29 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

Art. 30 - Canoni delle utenze di acqua pubblica

Art. 31 - Grandi strutture di vendita

Art. 32 - Operatività delle Autorità di bacino

Art. 33 - Nomina del consigliere/consigliera di fiducia

Art. 34 - Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post-terremoto

Art. 35 - Misure di contenimento della spesa delle Comunità montane

Art. 36 - Contabilità ambientale

Art. 37 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Art. 38 - Fondo di rotazione per la progettazione

Art. 39 - Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale

Art. 40 - Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno

Art. 41 - Fondo per la montagna

Art. 42 - Fondo per la gestione associata di funzioni comunali

Art. 43 - Variazioni di bilancio

Art. 44 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2009/2011, il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate

anno 2009: euro 3.906.091.724,46;

b) previsione entrate

anno 2010: euro 3.473.673.783,85;

c) previsione entrate

anno 2011: euro 3.528.173.676,92.

Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2009, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2009, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2009, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 6

(Adesione all'associazione SBCI)

1. La Regione aderisce all'associazione senza fini di lucro denominata Sustainable Building Council Italia (SBCI).

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ambiente e paesaggio è autorizzato a compiere gli atti necessari ai fini dell'adesione di cui al comma 1. Lo stesso dirigente o suo delegato rappresenta la Regione all'interno degli organismi organizzativi del SBCI e cura la gestione dei

rapporti tra la Regione e il SBCI medesimo.

3. L'adesione al SBCI è gratuita, salva la possibilità di concedere contributi, da stabilire con legge di bilancio, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.

4. La revoca dell'adesione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente di cui al comma 2, qualora siano intervenute modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo che determinino il venir meno della rispondenza dell'attività dell'associazione alle finalità perseguite dalla Regione o agli indirizzi della programmazione regionale o qualora sia comunque valutata negativamente la permanenza dell'interesse all'adesione medesima.

Art. 7

(Contributo straordinario all'associazione UNITRE di Pesaro)

1. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000,00 per l'assegnazione di un contributo straordinario all'associazione Università delle tre età - UNITRE di Pesaro. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 5.31.05 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8

(Decentramento in materia di usi civici)

1. Il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), decorre dal 1° gennaio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di fondi a carico dell'UPB 1.06.03 dello stato di previsione della spesa, da ripartire secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 18, della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3. Per l'anno 2009, lo stanziamento di cui al comma 2 è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, si provvede con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. La Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti che amministrano terre civiche sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 4.

6. Il vincolo di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) è stabilito a favore della Comunità montana.

7. Restano in capo alla Regione le funzioni in materia di usi civici per gli enti che amministrano terre civiche il cui territorio, a seguito del riordino operato con la l.r. 18/2008, non ricade, anche parzialmente, in quello di una Comunità montana. In tali casi, resta conseguentemente in capo alla Regione il vincolo di cui all'articolo 24 della legge 1766/1927.

Art. 9

(Razionalizzazione della spesa per il personale)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), nonché del personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 presso la Regione e gli enti dipendenti dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, che consegue tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, anche se prorogati successivamente.

2. Ai fini di cui al comma 1, per il personale di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 25/2008 nel periodo di

anzianità sono computati gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Per i medesimi anni di cui al comma 1 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti:

- a) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni;
- b) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, in servizio al 1° gennaio 2008 o con rapporto di lavoro a tempo determinato anche prorogato successivamente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso la stessa amministrazione.

Art. 10

(Modifiche alla tabella A allegata alla l.r. 26/2008)

1. Al fine di rettificare la dotazione organica assembleare di cui alla tabella A allegata alla l.r. 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"), riconducendola a quella risultante dall'applicazione del comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), alla tabella A della stessa legge regionale 26/2008 sono apportate le seguenti modifiche: la dotazione organica della categoria C, già prevista in 44 unità, è rideterminata in numero di 42 unità; la dotazione organica dei giornalisti, già prevista in 4 unità, è rideterminata in numero di 6 unità.

Art. 11

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari") le parole "devono utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzano prioritariamente" e le parole "nelle predette posizioni di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima legge nella pubblica amministrazione con servizio prevalente presso le predette strutture politico-istituzionali della Regione Marche".

Art. 12

(Riduzione delle spese di personale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il 25 per cento della somma risultante dall'applicazione della percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è destinato alla finalità di cui al comma medesimo. Il restante 75 per cento è accantonato nell'apposito Fondo, istituito ai sensi del suddetto articolo 92 a carico dell'UPB 2.07.01 del bilancio di previsione, a titolo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

Art. 13

(Proroga termini della l.r. 75/1997)

1. Per l'anno 2009, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina

degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Per l'anno 2009, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 75/1997 è prorogato al 30 aprile 2009.

Art. 14

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;"

Art. 15

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 28/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) sono aggiunte, in fine, le parole: "a sostegno degli interventi decisi dalla competente autorità giudiziaria minorile".

Art. 16

(Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), la parola "ridotta" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare."

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 17/1999)

1. L'articolo 7 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Programmazione e rendicontazione delle attività)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, individua gli interventi di competenza regionale che devono essere progettati dalla società nel corso dell'anno.

2. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati dalla società sono esclusivamente quelli individuati ai sensi del comma 1.

3. L'affidamento dei singoli interventi alla società è disposto con deliberazione della Giunta regionale che contiene il relativo schema di convenzione.

4. La società trasmette alla Giunta regionale relazioni semestrali sull'attività svolta, ai fini del controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della stessa."

Art. 18

(Modifiche al regolamento regionale 3/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 30 ottobre 2007, n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 "Ordinamento del sistema fieristico regionale), le parole: "e nazionali" sono soppresse e le parole: "manifestazioni locali" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni nazionali e locali".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3/2007 le parole: "la Regione verifica" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione e il Comune verificano".

3. Al comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 3/2007 le parole: "la Regione diffida" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione e il Comune diffidano".

Art. 19

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 15/1984)

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della l.r. 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica) è sostituito dal seguente:

"2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio."

2. La lettera b) del quarto comma dell'articolo 11 della l.r. 15/1984 è abrogata.

Art. 20

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

"4 bis. I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre. I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno."

Art. 21

(Modifiche agli articoli 15 e 19 della l.r. 5/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) le parole: "allo schema deliberato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "agli indirizzi e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 22".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: ", secondo gli schemi e le modalità determinate dalla Giunta regionale".

Art. 22

(Strutture assistenziali)

1. Le strutture in possesso dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e relativi regolamenti attuativi, a fronte di situazioni oggettivamente riscontrabili di impossibilità a procedere agli adeguamenti previsti dalla normativa in questione, possono essere autorizzate dal Comune competente per territorio, previo rilascio di apposito nulla-osta regionale.

2. La Giunta regionale con proprio atto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i criteri e le modalità di rilascio del nulla-osta.

3. Il tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) sono aggiunte, in fine, le parole: "e per le attività di cui al comma 2, nonché per l'attuazione di azioni volte allo sviluppo sostenibile".

Art. 24

(Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti)

1. I procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale agli impianti di cui all'allegato I, numero 5. Gestione dei rifiuti, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ancora in fase di istruttoria presso la Regione e per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione per modifiche sostanziali dopo l'entrata in vigore della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il trasferimento della pratica sono trasferite alle Province le somme già versate alla Regione a titolo di acconto dalle ditte proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, detratte le somme di competenza della Regione medesima di cui all'allegato I, numero 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), relative agli impianti dell'allegato I del d.lgs. 59/2005 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del d.lgs. 59/2005 medesimo.

Art. 25

(Modifica all'articolo 25 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente: "2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata.".

Art. 26

(Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 3, lettera b), della l.r. 14/2007)

1. L'espressione "attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche" contenuta la lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) si interpreta nel senso di ricomprendere tra le attività medesime sia l'attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali sia l'attività statutaria di assistenza tecnica agli allevatori.

Art. 27

(Alienazione di immobile regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, utilizzata per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al massimo del 20 per cento di quello a base della gara del 29 aprile 2008.

Art. 28

(Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l'istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" di Ancona, le Aziende ospedaliere "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona e "Ospedale San Salvatore" di Pesaro sono autorizzati, nel rispetto di direttive da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), ad alienare i beni immobili, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007, appartenenti al patrimonio disponibile, nonché quelli, non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali in base a quanto stabilito dalla programmazione regionale, elencati nella tabella F allegata alla presente legge.
2. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è autorizzata altresì a trasferire a titolo oneroso al Comune di Ancona l'area urbana sita in Ancona, Largo Cappelli, all'interno del complesso immobiliare ex ospedale Umberto I, censita al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particella n. 1020.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), dopo le parole: "particelle n. 1014 e n. 1015" sono aggiunte le parole: "e le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018".
4. Il piano di alienazione degli immobili regionali di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comprende anche gli immobili degli enti dipendenti dalla Regione e degli enti e aziende del servizio sanitario regionale. Il piano contiene comunque gli immobili di cui al comma 1.
5. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è abrogato.

Art. 29
(Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Per la disciplina dell'IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le altre norme vigenti in materia.
3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché di quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi proseguiti nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.
4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 5 bis; 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l'anno di imposta 2008, come riparametrate dall'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007.

Art. 30
(Canoni delle utenze di acqua pubblica)

1. A decorrere dall'anno 2009, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono rideterminati come segue:

USO CANONE (euro)

Irriguo

Modulo senza restituzione 49,50
Modulo con restituzione 24,75
Per ettaro non a bocca tassata 0,451
Minimo 3,52

Umano (Potabile)

Modulo 2.109,80
Minimo 351,68

Industriale

Modulo senza restituzione 15.472,12
Minimo 2.109,82

Prod. Forza Motrice

per ogni KW 14,39

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico

Modulo 351,67
Minimo 126,60

IGIENICO ED ASSIMILATI

Per utilizzo servizi igienici, compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie; servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti

Modulo 1.054,90
Minimo 126,60

2. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2006, la Regione trasferisce alle Province, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, risorse finanziarie pari al 67 per cento della differenza risultante tra l'ammontare dei canoni di cui ai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo e il totale dei trasferimenti compensati dallo Stato con le entrate dei canoni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da destinare alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idrogeologico."

3. L'articolo 47 della l.r. 5/2006 è abrogato.

Art. 31

(Grandi strutture di vendita)

1. In attesa del riordino della normativa regionale in materia di commercio, il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 13 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), solamente se il piano territoriale di coordinamento provinciale ha stabilito la programmazione riguardante la grande distribuzione con la relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 26/1999.

3. Il trasferimento di una grande struttura di vendita all'interno del territorio comunale non è soggetto alla sospensione di cui al comma 1, purché sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali e rispetti le

condizioni di cui alla l.r. 26/1999.

4. L'articolo 8 bis della l.r. 26/1999 e l'articolo 5 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: "Norme ed indirizzi per il settore del commercio") sono abrogati.

Art. 32

(Operatività delle Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione della Regione in materia di tutela e sicurezza del territorio, le Autorità di bacino operanti nel territorio regionale, costituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), continuano ad esercitare le proprie funzioni, senza soluzione di continuità, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce espressione dell'intesa prevista, per le Autorità di bacino interregionali, dall'articolo 15 della legge 183/1989.

Art. 33

(Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)

1. Il consigliere o la consigliera di fiducia, di cui all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell'area della dirigenza del medesimo comparto, è nominato dalla Giunta regionale tra le persone in possesso di idonea competenza e capacità professionale e dura in carica quattro anni.

2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità complessiva annua massima di euro 10.000,00.

3. L'indennità di cui al comma 2 fa carico all'UPB 3.20.03 - capitolo 32003105 del bilancio 2009 e ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 34

*(Disposizioni per il personale
addetto alla ricostruzione post-terremoto)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009".

Art. 35

*(Misure di contenimento della spesa delle
Comunità montane)*

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa delle Comunità montane non può essere prevista la figura del direttore generale.

Art. 36

(Contabilità ambientale)

1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale per l'anno 2008 contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).

Art. 37
(Programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, è approvato il programma triennale 2009/2011 e l'elenco annuale 2009 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, tabella G, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.

Art. 38
(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito, per l'anno 2009, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2009.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell'ente beneficiario.

Art. 39
(Fondo regionale straordinario di sostegno
alle PMI e di solidarietà sociale)

1. È istituito, per l'anno 2009, il fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per un importo complessivo di euro 10.000.000,00 a carico dell'UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per le seguenti finalità:
 - a) euro 5.000.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per l'occupazione;
 - b) euro 5.000.000,00 come contributi diretti ad agevolare il pagamento dei canoni locativi e dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa, a favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari e ad integrare le azioni previste dal fondo unico per le politiche sociali.

Art. 40
(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)

1. È rinnovata, per l'anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2010 e termine nell'anno 2029 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00. Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

2. È rinnovata, per l'anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2010 e termine nell'anno 2029, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00. Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

3. È rinnovata, per l'anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2010 e termine nell'anno 2029, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00. Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

4. È autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).

Art. 41

(Fondo per la montagna)

1. Per l'anno 2009, nel fondo regionale per la montagna, ai sensi degli articoli 19 e 24 della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) confluiscono:

a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Legge sulla montagna);

b) le risorse regionali iscritte nelle seguenti UPB:

1) 1.06.03 "Fondo per le Comunità montane - corrente": euro 1.741.782,46, di cui euro 35.000 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM;

2) 1.06.04 "Fondo per le Comunità montane - investimento": euro 970.134,33.

Art. 42

(Fondo per la gestione associata di funzioni comunali)

1. Per l'anno 2009, il fondo regionale per la gestione associata di funzioni comunali, ai sensi degli articoli 21 e 24 della l.r. 18/2008, è pari ad euro 860.610,78 ed è iscritto nelle seguenti UPB:

a) 1.06.07 "Fondo per la gestione associata - corrente": euro 490.476,45;

b) 1.06.08 "Fondo per la gestione associata - investimento": euro 370.134,33.

Art. 43

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) riscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2009 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo

Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 5 marzo 2007, n. 17114 (SIOPE).

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per l'anno 2009, stanziata a carico dell'UPB 2.08.18 "Fondo straordinario", la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 44
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1

Il testo dei commi 1 e 2, lett. a), b) e d) dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - 1. La Regione, dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

2. La legge finanziaria:

- a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;
- b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

Omissis

d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

Omissis."

Nota all'art. 8, comma 1

Il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), è il seguente:

"Art. 6 - (*Funzioni attribuite alle Comunità montane*) - 1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

Omissis.

d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).

Omissis."

Nota all'art. 8, comma 2

Il testo del comma 18 dell'articolo 23 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è il seguente:

"Art. 23 - (*Norme finali e transitorie*) - *Omissis.*

18. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell'anno precedente.

Omissis."

Nota all'art. 8, comma 4

Il testo degli articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) è il seguente:

"Art. 43 - I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia."

"Art. 59 - Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali."

Nota all'art. 8, commi 6 e 7

Il testo dell'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) è il seguente:

"Art. 24 - Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguale sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12."

Nota all'art. 9, commi 1 e 2

Il testo del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è il seguente:

"Art. 34 - (*Riorganizzazione amministrativa*) - *Omissis.*

2. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2007."

Note all'art. 10, comma 1

- La Tabella A allegata alla l.r. 4 agosto 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), così come modificata dalla legge sopra pubblicata, è la seguente:

"Tabella A

Categoria Dotazione organica

A 2

B1 18

B3 38

C 42

D1 20

D3 26

Giornalisti 6

Dirigenti 10

TOTALE 162."

- Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 1 - *Omissis*.

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.

Omissis."

Nota all'art. 11, comma 1

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30

giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), così come modificato dalla legge sopra pubblicata è il seguente:

"Art. 11 - (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. Il personale in servizio presso le segreterie dei componenti della Giunta regionale, le segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza o presso i gruppi consiliari, nonché gli assistenti consiliari e gli addetti alla guida di autovetture che, alla data di entrata in vigore della presente legge, intendono mantenere il rapporto di lavoro stabilito dalla disciplina previgente inviano, rispettivamente alla struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale competente in materia di personale, apposita comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. In fase di prima applicazione della presente legge il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al comma 1 è fissato nella misura percepita alla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. I gruppi che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale dello Stato, degli Enti locali o di altri enti pubblici possono mantenere i comandi attivati in base alla legislazione previgente fino alla loro scadenza.

4. Ai fini della copertura dei posti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 34/1988, sostituito dall'articolo 7, e di quelli di responsabile di segreteria dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, gli organi competenti **utilizzano prioritariamente** il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già impiegato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che ha maturato un'anzianità complessiva **di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima legge nella pubblica amministrazione con servizio prevalente presso le predette strutture politico-istituzionali della Regione Marche.**"

Note all'art. 12, comma 1

- Il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:

"Art. 92 - (*Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*) (artt. 17 e 18, L. n. 109/1994; art. 1, co. 207, L. n. 266/2005) - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. *Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), n. 4) del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152.*

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato

dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento."

- Il testo del comma 557, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) è il seguente:

"Art. 1 - *Omissis.*

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: *a)* commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; *b)* articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Omissis."

Nota all'art. 13, commi 1 e 2

Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina degli atti e delle

procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) è il seguente:

"Art. 5 - (*Procedure di attuazione del piano e finanziamenti*) - *Omissis*.

2. Le domande dei soggetti privati e pubblici diversi dagli enti locali per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di cui all'art. 1, comma 1, sono presentate al Comune, territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni effettuano l'istruttoria delle domande e le trasmettono, con il proprio parere, alle province, unitamente ai progetti che intendono realizzare direttamente o in forma associata. Entro lo stesso termine le province predispongono i propri progetti.

Omissis."

Nota all'art. 14, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Obblighi amministrativi*) - 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:

- a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell'articolo 13;

d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

d bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;

e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti."

Nota all'art. 15, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 16 - (*Centro per la mediazione penale minorile*) - 1. Al fine di favorire la responsabilizzazione dei minori autori di reato e la riconciliazione con le vittime, la Regione ed il centro per la giustizia minorile, d'intesa con gli enti locali, le università e l'Azienda sanitaria unica regionale, promuovono attività di mediazione anche attraverso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche **a sostegno degli interventi decisi dalla competente autorità giudiziaria minorile.**

2. Il centro è istituito nell'ambito del servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

3. Il centro si avvale dei soggetti iscritti in apposito elenco.

4. La Giunta regionale determina le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, per l'utilizzo dei soggetti iscritti nello stesso elenco nonché il compenso ad essi spettante per le attività di mediazione svolte.

5. Nell'elenco di cui al comma 3 possono essere iscritti anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1. In tale caso gli stessi, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, possono essere distaccati presso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche e percepiscono oltre al trattamento economico già in godimento, i cui oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza, una indennità per le attività di mediazione svolte, determinata dalla Giunta regionale."

Nota all'art. 16, commi 1 e 2

Il testo vigente degli articoli 2 e 2 bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Determinazione del tributo*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, lapideo e metallurgico, nonché i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
- b) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
- d) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per pericolosi;
- e) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale agli urbani, ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
- f) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani classificati pericolosi e conferiti in discarica per pericolosi.

2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui alla lettera e) medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, svolte in impianti situati nel territorio regionale, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura (..) del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale."

"Art. 2 bis - (*Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata*)

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale del tributo	Riduzione
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento.

2. Il grado di efficienza della RD è calcolato, nell'anno di riferimento, sulla base dei dati relativi a ciascun Comune. Per i Comuni ricadenti negli Ambiti territoriali ottimali (ATO) che hanno provveduto alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), l'ammontare del tributo è calcolato sul livello raggiunto dall'ATO di riferimento, solo nel caso in cui questo sia maggiore del livello raggiunto dal singolo Comune. Per i Comuni che hanno raggiunto un livello di raccolta differenziata superiore a quello dell'ATO di riferimento, l'ammontare del tributo è calcolato ai sensi della tabella di cui al comma 1, in base al livello di raccolta differenziata del singolo Comune.

3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all'articolo 18 della l.r. 28/1999, definisce con apposita deliberazione ⁽³⁾ il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, **nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.**

4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato dall'ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti.

5. L'ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune, ai fini dell'applicazione del comma 1.

6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l'anno precedente."

Nota all'art. 18, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente degli articoli 5 e 8 del r.r. 30 ottobre 2007, n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 "Ordinamento del sistema fieristico regionale"), così come modificati dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - di Rd rispetto(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche) - 1. Ai fini della redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 7 della legge, gli organizzatori di manifestazioni internazionali (..) inviano alla struttura organizzativa regionale competente apposita richiesta di inserimento della relativa manifestazione entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento. Per le **manifestazioni nazionali e locali**, la richiesta è effettuata dai Comuni competenti entro il 31 luglio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 sono riportati i dati richiesti dall'articolo 7, comma 2, della legge.

3. Eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati possono essere trasmesse entro il 15 settembre.

4. Le modalità di trasmissione telematica delle richieste sono stabilite dalla Giunta regionale."

"Art. 8 - di Rd rispetto(Modalità di verifica dei requisiti dei quartieri fieristici) - 1. **La Regione e il Comune verificano** la conformità dei quartieri fieristici degli spazi espositivi ubicati nel loro territorio ai requisiti indicati agli articoli 6 e 7.

2. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, **la Regione e il Comune diffidano** il soggetto che ha la disponibilità del quartiere o dello spazio a presentare entro sessanta giorni un progetto di adeguamento, specificando il termine di conclusione dei lavori previsti.

3. Ove entro un anno dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 2 le irregolarità non siano sanate, nel quartiere o spazio interessato non potranno svolgersi manifestazioni per le quali lo stesso non risulti conforme ai requisiti richiesti."

Nota all'art. 19, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 600.000.000.

Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La spesa di cui al precedente comma è imputata al capitolo 4222107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, con la denominazione «Spese e contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica assistiti in trattamento dialitico o sottoposti o da sottoporre a trapianto di rene» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600.000.000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1984 mediante riduzione per L. 600.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221150 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

b) Lettera abrogata."

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 19 - 1. Il concessionario corrisponde alla Regione un diritto annuo anticipato proporzionale all'estensione della superficie accordata in concessione e pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

a) euro 120,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;

b) euro 60,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;

b-bis) euro 30,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 5 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;

c) euro 20,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale.

2. L'importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 5.000,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a), ed a euro 2.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b).

3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata e pari, ogni mille litri, a:

a) euro 0,75 dal 1° gennaio 2008;

b) euro 1,00 dal 1° gennaio 2009;

c) euro 1,25 dal 1° gennaio 2010.

4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

4-bis. I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre. I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno.

5. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:

a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma quarto, lettera m);

b) entro sei mesi dal rilascio della concessione, i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 5, lettere a) e b), ai fini dell'inserimento nella banca dati regionale."

Nota all'art. 21, commi 1 e 2

Il testo vigente degli articoli 15 e 19 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), così come modificati dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (*Bilanci e contabilità*) - 1. Le Aziende, la cui consistenza di bilancio è pari o superiore a un milione e mezzo di euro di dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 22, dei seguenti documenti contabili:

a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;

b) bilancio economico preventivo annuale;

c) bilancio consuntivo.

2. Il regolamento di contabilità delle Aziende indicate al comma 1, introduce la contabilità economica ed è redatto in conformità **agli indirizzi e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 22**, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

3. Le Aziende diverse da quelle indicate al comma 1 possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB."

"Art. 19 - (*Vigilanza*) - 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi sociali, la Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle Aziende.

2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.

3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale (...).

4. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi, sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, la Regione nomina un commissario per la gestione

temporanea dell'Azienda.

5. Il regolamento di cui all'articolo 22 individua le specifiche modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio delle Aziende. In particolare il regolamento prevede la costituzione di una commissione preposta alle funzioni di vigilanza e controllo composta da dipendenti regionali con specifica esperienza nel settore in numero non inferiore a 3, in affiancamento al personale della struttura regionale competente.".

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Supporto tecnico*) - 1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione.

2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.

3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee-guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:

a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge **e per le attività di cui al comma 2, nonché per l'attuazione di azioni volte allo sviluppo sostenibile;**

b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee-guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche a supporto dell'autorità competente.".

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo del numero 5 dell'allegato I del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è il seguente:

"Allegato I - (articolo 1, comma 1) - Categorie di attività industriali di cui all'art. 1

Omissis.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

Omissis."

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 25 - (*Controllo della fauna selvatica*) - 1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157 del 1992, per importanti e

motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

2. Le Province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto nazionale per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

4. Le Province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche."

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) è il seguente:

"Art. 26 - (*Interventi a favore della zootecnia*) - *Omissis.*

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2, commisurato alla copertura integrale delle spese derivanti da:

a) oneri di costituzione del nuovo soggetto;

b) assunzione da parte della nuova associazione unica regionale delle esposizioni debitorie contratte dalle associazioni esistenti nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche, nonché dell'onere derivante dal mancato incasso di quote associative per le quali siano state esperite senza risultato le relative procedure di recupero.

Omissis."

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) è il seguente:

"Art. 3 - (*Indirizzi, verifica e controllo della Regione*) - *Omissis.*

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede all'approvazione degli atti aziendali di cui all'articolo 5 e alle eventuali modificazioni degli stessi, nonché alla definizione ed approvazione, sulla base di criteri definiti annualmente dal Consiglio regionale, delle articolazioni del bilancio aziendale in budget finalizzati al finanziamento delle zone territoriali, del presidio ospedaliero di alta specializzazione "G. Salesi", del presidio mono-specialistico di alta specializzazione "G.M. Lancisi" e dei progetti regionali. La Giunta regionale impartisce, anche su proposta della Conferenza permanente di cui all'articolo 20, con specifico provvedimento, direttive vincolanti per i Direttori generali dell'A.S.U.R. e delle Aziende ospedaliere.

Omissis."

Nota all'art. 28, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 22 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 - (*Trasferimento beni immobili*) - 1. L'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all'Azienda sanitaria unica regionale i beni immobili siti in Ancona, Largo Cappelli, denominati Padiglioni 1 e 2, censiti al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particelle n. 1014 e n. 1015 e **le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018**; gli immobili sono trasferiti con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. 2. La consegna dei beni di cui al comma 1 è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell'Azienda sanitaria unica regionale."

Nota all'art. 28, comma 4

Il testo dell'articolo 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

"Art. 58 - (*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*) -

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.⁽¹⁰³⁾

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410."

Nota all'art. 28, comma 5

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente

"Art. 2 - (*Aziende del servizio sanitario regionale*) - 1. Le aziende del servizio sanitario regionale sono l'Azienda sanitaria unica regionale (A.S.U.R.), con sede in Ancona, e le Aziende ospedaliere Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona e Ospedale San Salvatore di Pesaro.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed esercitano le funzioni di cui alla presente legge.

3. L'A.S.U.R. nasce dalla fusione per incorporazione nell'Azienda USL 7 di Ancona delle altre dodici aziende USL esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Essa è articolata al suo interno in tredici zone territoriali, ai sensi dell'articolo 9. Le zone territoriali sono a loro volta suddivise in distretti, ai sensi dell'articolo 13, e comprendono i presidi ospedalieri di cui all'articolo 15.

4. Ogni zona territoriale, relativamente alle attività e alle funzioni stabilite dall'atto aziendale di cui all'articolo 5:

a) è dotata di autonomia gestionale e tecnico-professionale;

b) è soggetta a rendicontazione analitica;

c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all'instaurazione con terzi di rapporti giuridici aventi valenza zonale;

d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione autonoma dei fattori produttivi e delle risorse assegnate.

5. Comma abrogato.

6. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" nasce dalla fusione per incorporazione nell'Azienda ospedaliera "Umberto I" delle Aziende ospedaliere "G.M. Lancisi" e "G. Salesi". Queste ultime assumono con la fusione la natura di presidi di alta specializzazione nell'ambito della nuova azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 17. L'Azienda ospedaliera Ospedale San Salvatore è riorganizzata in base alle norme della presente legge."

Note all'art. 29, commi 1, 3 e 4

Il testo dei commi 43, 45 e 226 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) è il seguente:

"Art. 1 - *Omissis*

43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Omissis.

45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis.

226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

Omissis."

- Il testo dei commi 3, 4, 4bis, 5 e 5bis dell'articolo 1, della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è il seguente:

Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) - *Omissis.*

3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.

4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:

a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per

lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;

b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta ⁽³⁾;

c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

d) *(Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 34 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19)*

e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;

e-bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005;

e-ter) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

4-bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta all'1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991.

5-bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:

a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al d.m. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

Omissis."

- Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali) è il seguente:

"Art. 1 - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è ridotta al 4,5 per cento per il settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT, attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3).

Omissis."

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006) è il seguente:

"Art. 25 - (*Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*) - 1. A decorrere dall'anno di imposta 2006, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 35/2001 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).".

Nota all'art. 30, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 46 - (*Canoni*) - 1. La legge finanziaria regionale determina:

a) la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica;
b) la quota dei canoni relativi all'esercizio delle funzioni di competenza regionale da destinare ad iniziative di solidarietà internazionale ai sensi della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale).

2. La misura dei canoni di occupazione del demanio idrico è stabilita dalla tabella allegata.

3. A decorrere dall'anno 2006, la Regione trasferisce alle Province, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, risorse finanziarie pari al 67 per cento della differenza risultante tra l'ammontare dei canoni di cui ai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo e il totale dei trasferimenti compensati dallo Stato con le entrate dei canoni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da destinare alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idrogeologico.

4. Le Province, sentite le Comunità montane, devono destinare ad interventi nei territori montani nei quali ricadono le concessioni una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3, con vincolo di utilizzo per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico, anche minore, e per la diminuzione del dissesto idrogeologico.".

Note all'art. 31, comma 2

Il testo degli articoli 13 e 8 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è il seguente:

"Art. 13 - (*Rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita*) - 1. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 114 del 1999, il comune indice, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda per una grande struttura di vendita, una conferenza di servizi composta da un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del comune. Alla conferenza partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato.

1-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'interessato può richiedere al Comune se la conferenza sia stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, l'interessato invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza di servizi delibera entro novanta giorni dalla convocazione. La conferenza decide a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

3. Il comune, entro trenta giorni dal parere favorevole della conferenza di servizi, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione.

4. La domanda completa della documentazione prevista dall'articolo 11, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dalla indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

5. La conferenza di servizi valuta la domanda in relazione alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali;

b) verifica di ogni altra condizione richiesta dal d.lgs. n. 114 del 1998 e dal presente capo.".

"Art. 8 - (*Direttive alle Province*) - 1. Le Province, sulla base di quanto stabilito dal piano di inquadramento territoriale, in relazione alla rete viaria di importanza nazionale (STINF 7), interregionale (STINF 8), regionale (STINF 9) e degli accessi, stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro

individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali.".

Nota all'art. 32, comma 1

Il testo dell'articolo 63 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è il seguente:

"Art. 63 - (*Autorità di bacino distrettuale*) - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

- a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino;
- f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.

7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

- a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;
- b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque

e alla gestione delle risorse idriche;

c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.".

Nota all'art. 32, comma 2

Il testo dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), abrogata dal d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, era il seguente:

"Art. 15 - (*Bacini di rilievo interregionale*) - 1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

- 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);
- 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
- 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
- 2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

- 1) Magra (Liguria, Toscana);
- 2) Fiora (Toscana, Lazio);
- 3) Sele (Campania, Basilicata);
- 4) Noce (Basilicata, Calabria);
- 5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a)."

Note all'art. 33, comma 1

- Il testo dell'articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali è il seguente:

"Art. 8 - (*Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing*) - 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di

lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

- a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento.

7. Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso."

- Il testo dell'articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, è il seguente:

"Art. 8 - (*Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing*) - 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi

connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Per le finalità indicate nei commi precedenti sono istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

- a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 32 del CCNL del 23.12.1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento.

7. Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso."

Nota all'art. 34, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (*Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto*)

1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza

conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti **fino al 31 dicembre 2009**, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni."

Note all'art. 37, comma 1

- Il testo dell'articolo 128 della d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:

"Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - (art. 14, L. n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti".

- Il decreto ministeriale 22 giugno 2004, n. 898, ad oggetto: "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni" è stato pubblicato nella G.U n. 151 del 30 giugno 2004.

Nota all'art. 38, comma 7

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), è il seguente:

"Art. 4 - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati".

Note all'art. 40, commi 1 e 2

- Il testo del comma 1 dell'articolo 16 e del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004) è il seguente:

"Art. 16 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (decima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una

spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis."

"Art. 17 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 46/1992 (undicesima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 7 - (*Contributi in annualità*) - 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.

2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l'importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l'importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d'impegno.

3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4."

Nota all'art. 40, comma 3

Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 13 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12ª annualità della l.r. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12ª annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.

Omissis."

Nota all'art. 40, comma 4

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001) è il seguente:

"Art. 22 - (*Completamento opere finanziate con fondi FIO*) - 1. Per la realizzazione delle opere di completamento degli interventi finanziati con fondi FIO, è concesso al Comune di Macerata un contributo costante annuo per venti anni nella misura del 3 per cento della spesa massima di lire 5.500 milioni, a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento del mutuo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un limite di impegno di lire 165 milioni di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021 recante ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva di lire 3.300 milioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale nel finanziamento delle opere, sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa."

Note all'art. 41, comma 1

- Il testo degli articoli 19 e 24 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è il seguente:

- "Art. 19 - (*Fondo per la montagna*) - 1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale

confluiscono:

- a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
 - b) le risorse regionali;
 - c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.
2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani (UNCCEM), quale contributo alle spese di funzionamento e per la realizzazione di studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna.
3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge:
- a) per il 50 per cento in proporzione diretta all'estensione del territorio, al numero dei Comuni associati e alla popolazione residente;
 - b) per il 50 per cento in proporzione inversa alla densità demografica e al reddito medio pro-capite provinciale.
4. Ai fini del riparto delle risorse ai sensi del comma 3, la popolazione residente e la densità demografica di ogni singolo Comune sono considerate nel limite di:
- a) 10.000 abitanti, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) 3.000 abitanti, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 3."
- "Art. 24 - (*Norme finanziarie*) - 1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse dei fondi di cui agli articoli 19 e 21.
2. L'entità della quota dei fondi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali, comunitarie o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle seguenti Unità previsionali di base (UPB):
- a) 1.06.03: Fondo per le Comunità montane - corrente;
 - b) 1.06.04: Fondo per le Comunità montane - investimento;
 - c) 1.06.07: Fondo per la gestione associata - corrente;
 - d) 1.06.08: Fondo per la gestione associata - investimento."

Nota all'art. 41, comma 1, lettera a)

Il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) è il seguente:

- "Art. 2 - (*Fondo nazionale per la montagna*) - 1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e

speciali."

Note all'art. 42 comma 1

Il testo dell'articolo 21 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è il seguente:

"Art. 21 - (*Fondo per l'esercizio associato di funzioni comunali*) - 1. La Regione, al fine di incentivare le fusioni e l'esercizio associato di funzioni e servizi, istituisce il fondo per la gestione associata mediante il quale concede contributi per:

a) le fusioni di Comuni;

b) le Comunità montane e le Unioni dei Comuni.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sulla base delle priorità stabilite dal programma di riordino territoriale indicato all'articolo 22.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, determina la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane e quella da destinare alle Unioni dei Comuni, entrambe distinte tra spese correnti e investimenti.

4. I contributi sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nella Comunità montana o nell'Unione dei Comuni o per conto di Comuni non associati."

- Per il testo dell'articolo 24 della l.r. 18/2008 vedi nelle note all'art. 41, comma 1.

Note all'art. 43, comma 1, lett. a

- Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;

b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;

c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;

d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;

e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione."

- "Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle

somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale. ".

Nota all'art. 43, comma 2

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 recante: "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 69 del 23 marzo 2007 .

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 277 del 7 novembre 2008;
- * Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 26 novembre 2008;
- * Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 5 dicembre 2008;
- * Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 3 dicembre 2008;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 dicembre 2008, n. 127.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio Programmazione, bilancio e politiche comunitarie